

CERTIFICATO

Il sottoscritto Dottor David MORELLI Notaio residente in Piombino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Livorno

CERTIFICO

che con atto ai miei rogiti in data 19 maggio 2022 al numero 113.891/45.408 di repertorio, si è tenuto il verbale di assemblea della "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LACONA" con sede in Capoliveri (Livorno), frazione Lacona, via Colle Re-ciso civico numero 1 (uno), avente Codice Fiscale 91001150498, in forza del quale è stato convenuto:

1°) - di adeguare il contenuto della denominazione sociale nel modo seguente: - "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LACONA APS", con conseguente modifica dell'articolo 1 (uno) dello statuto:

ART. 1 - "E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 1171 (millecentosettantuno) (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: - "ASSOCIAZIONBE TURISTICA PRO LOCO LACONA APS", con sede legale nel Comune di CAPOLIVERI (Livorno) e con durata illimitata."

2°) - Di adottare un testo aggiornato di statuto sociale.

Portoferraio addì 26 maggio 2022


Dott.Proc.David Morelli
NOTAIO
Via S. Francesco, 18
57025 PIOMBINO (LI)
Partita IVA 00804020493

REPERTORIO N. 113.891

RACCOLTA N. 45.408

VERBALE DI ASSEMBLEA PORTANTE MODIFICHE STATUTARIE ED ADOZIONE DI UN TESTO AGGIORNATO DI STATUTO SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LACONA" CON SEDE LEGALE IN CAPOLIVERI (LIVORNO), FRAZIONE LACONA, VIA COLLE RECISO CIVICO NUMERO 1 (UNO), AVENTE CODICE FISCALE 91001150498.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove, del mese di maggio.

(19 maggio 2022)

alle ore: diciannove.

In Capoliveri (Livorno), frazione Lacona, via Colle Reciso civico numero 1 (uno), presso la sede dell' "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LACONA".

Dinanzi a me Avvocato DAVID MORELLI, Notaio residente in Piombino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Livorno, è comparso il signor TALLINUCCI Michele, nato a Portoferraio (LI) il 16 luglio 1982, Codice Fiscale TLL MHL 82L16 G912N, domiciliato per quanto appresso in Capoliveri (Livorno), frazione Lacona, via Colle Reciso civico numero 1 (uno), della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale nella sua qualità di Presidente pro tempore della "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LACONA" con sede in Capoliveri (Livorno), frazione Lacona, via Colle Reciso civico numero 1 (uno), avente Codice Fiscale 91001150498, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta associazione, indetta, in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a) - proposta di adozione di un testo aggiornato di statuto sociale dell'associazione al precipuo scopo di uniformarlo alla disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (centodiciassette) - (codice del Terzo Settore);
- b) - proposta di integrazione della attuale denominazione sociale aggiungendo l'acronimo "APS (Associazione di Promozione Sociale)" ai fini del suddetto adeguamento normativo.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Su unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il signor TALLINUCCI Michele il quale constatata e mi chiede di dare atto:

- che la presente riunione è stata convocata con avviso inviato a tutti gli associati nei modi e nei termini di statuto;
- che la riunione in prima convocazione è risultata deserta;
- che in seconda convocazione sono presenti, in proprio o per delega numero 12 (dodici) associati;
- che del Consiglio Direttivo sono intervenuti esso comparente nonchè il vicepresidente signora RAVAIOLI Fiorenza ed i consiglieri signori MAZZARRI Andrea, SAIELLI Andrea, ROTELLI- NI Andrea, MAZZI Fabio e BELLISSIMO Luigi, Puccini Davide, mentre assenti giustificati risultano i consiglieri TALLINUC-

CI Ilaria, FILIPPI Filippo e MORETTI Alessandro;

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere edotti degli argomenti in discussione;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di statuto ed atta a discutere e deliberare sul menzionato Ordine del Giorno.

Iniziando la trattazione dell'argomento in discussione, il Presidente espone all'assemblea che occorre procedere all'adozione di un testo aggiornato di statuto sociale all'uopo uniformato agli adeguamenti normativi previsti dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (centodiciassette) - (codice del Terzo Settore). Sempre in tale ottica di adeguamento normativo occorre anche integrare il contenuto della denominazione sociale aggiungendo l'acronimo "APS (Associazione di Promozione Sociale)".

Il relatore riferisce altresì all'assemblea che tale testo aggiornato di statuto sociale, è stato già preventivamente sottoposto all'attenzione di tutti gli associati.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, preso atto delle considerazioni e delle proposte del Presidente, all'unanimità delibera:

1°) - di adeguare il contenuto della denominazione sociale nel modo seguente: - "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LACONA APS", con conseguente modifica dell'articolo 1 (uno) dello statuto:

ART. 1 - "E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 1171 (millecentosettantuno) (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: - "ASSOCIAZIONBE TURISTICA PRO LOCO LACONA APS", con sede legale nel Comune di CAPOLIVERI (Livorno) e con durata illimitata."

2°) - Di adottare un testo aggiornato di statuto sociale che, firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne elemento integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e trenta.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono assunte dall'associazione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 (centonovantasei) il comparente autorizza me notaio al trattamento dei suoi dati personali e dichiara di essere informato sull'utilizzo degli stessi.

Ai fini della pubblicità immobiliare del presente atto, si precisa che nel patrimonio dell'associazione è presente il seguente bene immobile posto in Capoliveri (Livorno), frazione Lacona, via Colle Reciso civico numero 1 (uno) e precisa-

mente:

- fondo ad uso commerciale al piano terreno, provvisto di ingresso autonomo dal civico numero 1, della consistenza catastale di metri quadrati 111 (centoundici), censito al Catasto dei Fabbricati di Capoliveri al foglio 9 (nove), mappale 248 (duecentoquarantotto), piano terreno, categoria C/1, classe 3[^], rendita catastale Euro 3.313,48 (tremilatrecentotredici virgola quarantotto).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia con macchina corredata con nastro ad inchiostro indelebile ai sensi di legge e completato da me Notaio in due fogli bollati di cui sono occupate fin qui cinque pagine, viene da me letto al Comparente che riconosciuto conforme alla sua volontà dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciannove e trenta.

Firmato:

TALLINUCCI Michele

David MORELLI Notaio

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione - sede - durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 1171 (millecentosettantuno) (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
- "ASSOCIAZIONBE TURISTICA PRO LOCO LACONA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di CAPOLIVERI (Livorno) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo - finalità - attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 (uno), commi 1 (uno) e 2 (due), della legge 8 novembre 2000, numero 328 (trecentoventotto), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104 (centoquattro), e alla legge 22 giugno 2016, numero 112 (centododici), e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 (centoventinove) del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cinquantatré), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (duecentottantuno);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (quarantadue), e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse

	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 (sedici), comma 5 (cinque), della legge 6 agosto 1990, n. 223 (duecentoventitré), e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 (centoventicinque), e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito od a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 (due), comma 4 (quattro), del decreto legislativo di cui all'articolo 1 (uno), comma 2 (due), lettera c), della legge 6 giugno 2016, numero 106 (centosei); q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 (due) della legge 18 agosto 2015, n. 141 (centoquarantuno), e successive modificazioni; r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166	

(centosessantasei), e successive modificazioni, o erogazione

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 (ventisette) della legge 8 marzo 2000, n. 53 (cinquantatré), e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 (uno), comma 266 (duecentosessantasei), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (duecentoquarantaquattro);

v) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (duecentoventicinque), e successive modificazioni;

w) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Questo elenco, ai sensi del comma 2 (due), articolo 5 (cinque) CTS, può essere aggiornato con apposito D.P.C.M.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 (sei) del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 (sette) del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà

contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- la dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 (centonovantasei) del trattamento dei suoi dati personali compreso l'informativa sull'utilizzo degli stessi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 (cinque). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti od a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo (ove previsto per legge).

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 (ventotto) del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministra-

zione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere al suo interno il Presidente e le eventuali altre cariche sociali.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 (duemilatrecentottantadue) Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall' Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 (due), articolo 2397 (duemilatrecentonovantasette) del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231 (duecentotrentuno), qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 (uno), articolo 31 (trentuno), la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente articolo 12 (dodici), l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 (sei) del Codice del Terzo Settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2 (due), a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 (uno) minimo di euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: - richiedendolo tramite mail al consiglio direttivo.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 (diciassette) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (centodiciassette).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regio-

nale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (centodiciassette) (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

TALLINUCCI Michele

David MORELLI Notaio

